

ALLEGATO B

PROCEDURE PER LO SMALTIMENTO DEGLI ANIMALI MORTI E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI CIMITERI PER ANIMALI D'AFFEZIONE

Cani e gatti

Essendo materiali di categoria 1 (Regolamento CE n. 1069/2009 art. 8 – animali da compagnia) essi devono essere smaltiti secondo le indicazioni fornite dall'art. 12 dello stesso Regolamento comunitario. L'autorità competente (il sindaco) può consentire lo smaltimento (art. 19 comma 1 lett. a - Reg. CE n. 1069/2009) anche tramite sotterramento.

Modalità operativa

In caso di morte di un cane o gatto, il proprietario (privati, Sindaci, ecc.) notifica il decesso ad un Medico Veterinario (LL.PP riconosciuto, dipendente ASL, ecc.) il quale redige un certificato di morte (se il certificato è redatto da un veterinario libero professionista esso viene rilasciato in triplice copia, di cui - 1 al proprietario dell'animale, 1 da inviare al Servizio veterinario della ASL e 1 rimane al sanitario)(Modulo C) e contestualmente cancella l'animale dall'anagrafe (SIVRA).

Se la causa di morte dell'animale rientra tra le malattie infettive indicate dall'art. 2 del DPR n. 320/54 il Medico veterinario libero professionista deve darne immediatamente comunicazione (entro le 24 ore) al Servizio Veterinario di Sanità animale della ASL competente per territorio.

Il proprietario, dopo aver ottenuto il certificato di morte, che esclude la presenza di malattie infettive e diffuse, può smaltire l'animale anche mediante sotterramento in terreni di privati cittadini o in aree individuate allo scopo sempre nel rispetto delle Leggi comunali vigenti.

Equidi e suini


Animali diversi da quelli di cui all'art. 8 o all'art. 10 del Regolamento CE n. 1069/2009 essendo materiali di categoria 2 essi devono essere smaltiti secondo le indicazioni fornite dall'art. 13 dello stesso Regolamento comunitario. L'autorità competente (il Sindaco) può consentire lo smaltimento (art. 19, comma 1, lett. a - Reg. CE n. 1069/2009) anche tramite sotterramento.

Modalità operativa

In caso di morte di un equide o suino, il proprietario notifica il decesso ad un Medico Veterinario (LL.PP riconosciuto, dipendente ASL, ecc.) il quale redige un certificato di morte (se il certificato è redatto da un veterinario libero professionista esso viene rilasciato in triplice copia, di cui - 1 al proprietario dell'animale, 1 da inviare al Servizio veterinario della ASL e 1 rimane al sanitario)(Modulo C).

Se la causa di morte dell'animale rientra tra le malattie infettive indicate dall'art. 2 del DPR n. 320/54 il Medico veterinario libero professionista deve darne immediatamente comunicazione (entro le 24 ore) al Servizio Veterinario di Sanità animale della ASL competente per territorio.

Altrimenti, il proprietario, dopo aver ottenuto il certificato di morte, che esclude la presenza di malattie infettive e diffuse, formula istanza di sotterramento al Sindaco in terreni di privati cittadini o in aree individuate allo scopo sempre nel rispetto delle Leggi comunali vigenti.



Bovini, ovini e caprini

Quando i loro corpi, venuti a morte o abbattuti, costituiscono materiale di categoria 1 ai sensi dell'art. 8 del Regolamento CE n. 1069/2009 essi dovranno essere smaltiti secondo le indicazioni fornite dall'art. 12 dello stesso Regolamento CE.

Per gli stessi animali, l'autorità competente (il Sindaco) può consentire lo smaltimento anche mediante sotterramento in loco, previa certificazione da parte di un Medico Veterinario del Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e P.Z. che escluda sia la presenza della TSE, attraverso il prelievo del tronco encefalico se l'età dell'animale lo consente, che delle altre malattie infettive e diffusive previste dall'art. 2 del DPR n. 320/54.

Modalità operativa

Il proprietario dell'animale morto notifica il decesso al Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e P.Z. della ASL competente per territorio che effettuerà, una volta accertata l'età dell'animale (bovino => 42 mesi, ovi-caprino => 18 mesi) e se le condizioni lo permettono, il prelievo del tronco encefalico come previsto dal Regolamento CE n. 999/2001.

Se l'età dei bovini ed ovi-caprini morti è al disotto di quella richiesta per l'effettuazione dei test rapidi, il sanitario della ASL redigerà il certificato di morte e se non vi è sospetto della presenza di malattie infettive e diffusive previste dall'art. 2 del DPR n. 320/54. potrà proporre il sotterramento dell'animale nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunali.

Regolamento di attuazione per la realizzazione di cimiteri per animali ai sensi della LR n° 9 del 7 maggio 2007.

Finalità

Si intende perseguire, con l'applicazione del presente regolamento, le seguenti finalità:


- a) Assicurare la continuità del rapporto affettivo tra proprietari e i loro animali deceduti;
- b) Realizzare un sistema cimiteriale per gli animali d'affezione idoneo a garantire la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente.

Disposizioni generali

1. Il sito deve essere individuato in zona urbanisticamente a ciò destinata
2. Nel cimitero per animali è consentito esclusivamente l'interro di spoglie delle specie animali di cui all'art. 2 della Legge regionale.
3. L'istituzione dei cimiteri per animali è soggetta ad autorizzazione dell'autorità comunale, secondo le procedure definite dal presente regolamento.

L'individuazione dell'area per la realizzazione di cimiteri per animali deve essere preceduta da uno studio tecnico della località prescelta con particolare riferimento a orografia, dimensioni dell'area, natura fisico-chimica del terreno, profondità e direzione della falda idrica.

4. La relazione tecnico sanitaria che accompagna l'individuazione dell'area deve contenere la



descrizione dell'area stessa, delle vie di accesso, delle zone di parcheggio.

5. Nel cimitero per animali è consentito l'interramento delle spoglie, non la loro tumulazione, con le modalità previste dall'art. 4 della L.R. n. 9 del 7 maggio 2007;

6. Alla documentazione tecnica relativa all'individuazione dell'area cimiteriale, deve essere allegato il parere del Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente.

7. Il cimitero per animali deve essere isolato da un edificio o da più edifici, o dal centro abitato, mediante una zona di rispetto a salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica.

8. Le dimensioni della fascia di rispetto sono determinate in m. 50 dalla recinzione esterna del cimitero.

9. In caso di ampliamento di un cimitero esistente, l'ampiezza della fascia di rispetto deve essere mantenuta ad almeno m. 50.

10. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro. La recinzione deve avere un'altezza non inferiore a m. 1,50 dal piano esterno di campagna.

11. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua.

12. Il terreno del cimitero deve essere dotato di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo per l'interro, tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione delle spoglie.

13. Interro di spoglie animali

- I campi destinati all'interro delle spoglie devono essere ubicati in suolo idoneo per natura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

- Ciascuna fossa per interro deve essere scavata ad una profondità tale dal piano di superficie del cimitero, da consentire una copertura di terreno di almeno cm. 70 dopo che sia stato deposto il contenitore della spoglia dell'animale. - Le dimensioni delle fosse devono essere adeguate alle spoglie da interrare.

- I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle spoglie, ma devono essere larghi almeno 50 cm. tra fossa e fossa.

- Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di m. 1,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire la mineralizzazione delle spoglie.

- Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.

- La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere un'altezza tale da essere, in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di m. 0,50 dal fondo della fossa di inumazione.

- La spoglia di ogni animale destinato all'interro deve essere chiusa in apposito contenitore biodegradabile e sepolta in fossa separata dalle altre.

- Per l'interro non consentito l'uso di cassette di metallo o di altro materiale non biodegradabile.


14. Disseppellimento di spoglie animali.

- Il disseppellimento delle spoglie è consentito solo dopo che sia trascorso un periodo non inferiore a 5 anni dall'inumazione.

- Le fosse, liberate dalle spoglie, possono essere utilizzate per nuovi interri.

- Il servizio di Igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche della ASL competente per territorio svolge attività di vigilanza per quanto attiene alle condizioni igienico sanitarie del cimitero.

15. Soppressione del cimitero



- L'istanza di soppressione deve essere indirizzata alla ASL che esprime parere in merito e fornirà le indicazioni atte alla salvaguardia della salute pubblica e del territorio.

16. Trasporto delle spoglie

- L'Impresa che gestisce il sito cimiteriale deve essere autorizzata dal locale Servizio Veterinario dell'ASL al trasporto delle spoglie animali.

17. Collaborazione tra Comune, associazioni e organismi di volontariato

- Il Comune o il gestore della struttura possono avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, della collaborazione e del supporto a titolo volontario e gratuito di personale messo a disposizione dalle associazioni.

- Il Comune regola, con protocollo d'intesa, le modalità di informazione e di accesso alla struttura di associazioni e organizzazioni di volontariato, aventi fini di tutela degli animali, che ne facciano richiesta.

